

Bonus pubblicità sugli investimenti pubblicitari

Introdotta dal Decreto rilancio, il credito d'imposta del 50% si applica a tutti gli investimenti pubblicitari e non solo su quelli incrementali.

9 giugno 2020 16:43

Con il Decreto rilancio (n. 34 del 19 maggio 2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, all'art. 186 è stato introdotto un Credito d'imposta del 50% sul valore degli investimenti pubblicitari effettuati su periodici ed emittenti nell'anno 2020, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro destinati ad investimenti su giornali quotidiani e periodici, anche online.

Per poter usufruire di questa agevolazione fiscale, l'inserzionista deve presentare, tra l'1 e il 30 settembre 2020, una "comunicazione telematica" utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate.



Possono presentare domanda per il "bonus pubblicità" i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, purché le testate siano iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC), o presso il competente Tribunale, dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile. Condizioni soddisfatte dal nostro magazine online Polimerica.

APPROFONDIMENTO

Art. 186 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: "1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla

copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

© Polimerica - Riproduzione riservata